



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Luigi Pagliuca	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di:

AM S.N.C. (P.I.- C.F. 04406540239)

nonché dei soci illimitatamente responsabili:

ALBI FEDERICA (C.F. LBAFRC74H63L364B)

ALBI RICCARDO (C.F. LBARCR68L14L781O)

ALBI MONICA (C.F. LBAMNC65A48L781Q)

Visto il ricorso *ex art.* 40 C.C.I.I. presentato dal Fallimento Berbera S.r.l. in Liquidazione in data 20.10.2023, con cui si chiede, in via principale, che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di AM s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Federica Albi, Riccardo Albi e Monica Albi, e, in subordine, che venga dichiarata nei confronti dei medesimi soggetti l'apertura della liquidazione controllata;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla società a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I. ed ai soci illimitatamente responsabili a mezzo Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 40 co. 8 C.C.I.I.;

osservato che la società ed i soci si sono costituiti congiuntamente chiedendo accertarsi la carenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 121 C.C.I.I. per essere la società un'impresa minore, per essere il credito del Fallimento cointestato e ancora *sub iudice* ed infine per l'insussistenza del requisito dell'insolvenza;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art.* 27 C.C.I.I. atteso che la società debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

vista la documentazione allegata dal ricorrente e dai resistenti, nonché quella acquisita tramite le indagini svolte d'ufficio;

rilevato che il Fallimento Berbera S.r.l. in Liquidazione è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti della società resistente un credito complessivo di € 48.770,41, di cui € 35.053,22 a titolo di spese legali liquidate in suo favore dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 834/2022 (che ha accolto l'azione revocatoria *ex* art. 2901 c.c. promossa dal Fallimento, dichiarando inefficace l'atto di compravendita immobiliare stipulato tra Albi Marcellino e AM s.n.c.) ed € 13.717,19 a titolo di spese legali liquidate dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1730/2023 (che ha confermato la pronuncia di primo grado);

considerato che la mera pendenza del giudizio di legittimità promosso da Albi Marcellino contro la predetta sentenza della Corte d'Appello non elide la natura esecutiva delle statuizioni di condanna alle spese di lite contenute nelle sentenze dei primi due gradi di giudizio e non è pertanto idonea ad escludere l'attuale qualità di creditore in capo al Fallimento Berbera S.r.l. in Liquidazione;

considerato dunque che la domanda svolta in via principale, volta all'apertura della liquidazione giudiziale della società AM s.n.c., deve essere rigettata per difetto dei presupposti previsti dalla legge;

rilevato infatti che dalla documentazione prodotta dalla società resistente e dalle informazioni acquisite d'ufficio è possibile desumere il mancato superamento dei requisiti dimensionali necessari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d) C.C.I.I., per l'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione giudiziale;

tenuto conto, in particolare:

a) del volume dei ricavi conseguiti negli anni 2020, 2021 e 2022, pari rispettivamente ad € 40.338, € 40.338, € 41.993, come emerge dalle dichiarazioni IVA;

b) dell'ammontare dell'attivo patrimoniale registrato nel corso dell'ultimo triennio, pari ad € 286.882 nel 2022, ad € 264.563 nel 2021 e ad € 223.672 nel 2020, come risulta dalle situazioni patrimoniali prodotte dalla società (che non sono state contestate e la cui attendibilità è confermata dal fatto che riportano valori in linea con le dichiarazioni dei redditi acquisite d'ufficio);

c) dell'ammontare dei debiti anche non scaduti risultanti dall'istruttoria, che è ampiamente inferiore alla soglia di € 500.000: infatti, oltre al debito per spese di lite vantato dal Fallimento ricorrente per € 48.770,41, è emersa unicamente l'esistenza di un debito nei confronti del creditore ipotecario Cherry Bank S.p.A. pari ad € 149.196,49, mentre la società non risulta avere debiti nei confronti dell'erario o di altri enti; quanto al debito per compensi professionali nei confronti dell'avv. Antonacci, non si tratta di un debito sociale, bensì di un'esposizione debitoria riferibile personalmente e *pro quota* ai singoli soci;

ritenuto invece che sia fondata e debba essere accolta la domanda formulata in via subordinata, volta all'apertura della liquidazione controllata di AM s.n.c., di cui sussistono tutti i presupposti e, in particolare:

1) per le ragioni sopra esposte la società resistente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, e nemmeno è assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- 2) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad € 50.000, dovendo tenersi conto sia del debito per spese legali nei confronti del Fallimento (€ 48.770,41) sia del debito nei confronti di Cherry Bank S.p.A. (€ 149.196,49);
- 3) sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. b) C.C.I.I., atteso che l'incapacità della società di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni è comprovata in modo adeguato e sufficiente dall'inadempimento nei confronti del ricorrente, che vanta un credito fondato su titolo esecutivo giudiziale, ma anche dall'avvio dell'azione esecutiva immobiliare da parte del creditore ipotecario Cherry Bank S.p.A.; per altro verso, l'insolvenza non può essere esclusa dalla presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento, tenuto conto, da un lato, che la stessa società ha dato atto che la somma depositata unitamente all'istanza *ex art. 495 c.p.c.* è stata messa a disposizione da terzi (*"contestualmente al deposito della presente istanza si deposita assegno circolare N. 7300338631-01 di € 24.687,00 intestato alla esecuzione immobiliare N. 113/2023, messo a disposizione da terzi"*) e, dall'altro lato, che è stata richiesta la rateizzazione dell'importo dovuti nei limiti massimi consentiti dalla legge, a dimostrazione dell'incapacità della debitrice di assolvere in tempi brevi, o comunque regolarmente, all'integrale pagamento;

considerato che l'apertura della liquidazione controllata della società implica *ex lege*, per ripercussione, l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili (i quali peraltro, come è emerso dall'istruttoria, sono gravati da debiti personali di consistente importo);

P.Q.M.

visto l'art. 270 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di **AM s.n.c.**, con sede legale in Verona, Via Berbera n. 19 (C.F. 04406540239), nonché dei soci illimitatamente responsabili **Federica Albi** (C.F. LBAFRC74H63L364B), **Riccardo Albi** (C.F. LBARCR68L14L781O) e **Monica Albi** (C.F. LBAMNC65A48L781Q);
- 2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) NOMINA quale Liquidatore l'Avv. Michela Modena, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I.;
- 4) ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
- 5) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società e dei soci, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- 6) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e, in presenza di beni immobili o mobili registrati, provveda alla trascrizione della sentenza presso i Pubblici Registri competenti. L'esecuzione dei predetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270 co. 4 C.C.I.I.. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
 - depositi in cancelleria, entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2024), un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i debitori stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
 - in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I..

8) DISPONE la pubblicazione della presente sentenza presso il Registro delle Imprese nonché la comunicazione della stessa al ricorrente, al debitore e al liquidatore.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15.12.2023.

Il Giudice est.

dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente

dott. Monica Attanasio